



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

(Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art.17 comma 6-ter)

Direttiva

"Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici"

*ai sensi dell'art. 6 della deliberazione del C.I. n. 18/2001,
come modificata dalla deliberazione del C.I. n. 6/2003*

10 luglio 2003

Indice

1. Premessa.....	3
2. Finalità e contenuti della direttiva	5
3. Riferimenti normativi	5
4. Processo di attuazione del PAI nel settore urbanistico	7
4.1. Procedure di adeguamento al PAI.....	8
4.2. Scadenze temporali	9
4.3. Procedura di trasmissione e contenuti della proposta di modifica.....	9
4.4. Verifica di coerenza a scala di sottobacino idrografico.....	12
5. Modalità di approvazione delle proposte di modifica e di pubblicazione degli aggiornamenti.....	12
Allegato 1: Disposizioni regionali concernenti le procedure di attuazione del PAI.....	14

Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici

1. Premessa

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, individua come principale linea di azione per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio collinare e montano del bacino il coinvolgimento diretto dei Comuni, attraverso la conformità delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Le condizioni di dissesto del territorio, classificate in relazione ai diversi livelli di pericolosità, e le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono rappresentate sulla cartografia contenuta nell'Elaborato 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri montani esposti a pericolo", mentre le corrispondenti limitazioni d'uso del suolo sono contenute nell'articolo 9 delle Norme di attuazione e nel Titolo IV.

Il processo di attuazione del Piano prevede alcuni adempimenti da parte delle Regioni e dei Comuni interessati.

Ai Comuni è fatto carico dell'obbligo di adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni del PAI; il procedimento con cui avviene tale operazione è quello della verifica di compatibilità, che prevede i seguenti due punti:

- un approfondimento conoscitivo, relativo alla identificazione dei fenomeni di dissesto e alla valutazione delle relative condizioni di pericolosità e di rischio;
- la revisione (ove necessaria) della pianificazione urbanistica, in modo tale da rendere coerenti le previsioni relative le destinazioni urbanistiche con le risultanze degli approfondimenti di cui al punto precedente e con le limitazioni d'uso del suolo del PAI finalizzate al contenimento del rischio.

La fase di approfondimento a scala comunale sullo stato di dissesto del territorio costituisce inoltre un importante momento per l'aggiornamento del quadro delle conoscenze di settore a scala di bacino.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 18, comma 1 delle Norme di attuazione del PAI, le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno emanato disposizioni relative l'attuazione del PAI nel settore urbanistico, provvedendo anche all'individuazione dei Comuni esonerati, in quanto già dotati di strumenti conformi con quanto individuato dall'Elaborato 2 del Piano sopra citato e ai relativi articoli delle norme di attuazione.

I percorsi di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali individuati dalle Regioni si differenziano sia a livello procedurale sia a livello tecnico e anche il conseguente aggiornamento del quadro del dissesto del PAI è previsto con modalità diverse.

In relazione agli strumenti urbanistici comunali, in generale il processo di attuazione si articola con procedure e tempi diversi, a seconda delle seguenti due fasi:

- fase transitoria di attuazione del PAI da concludersi entro il 30 settembre 2003 (ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 18 del 26 aprile 2001, come modificato dalla delibera n. 6 del 25 febbraio 2003), collegata all'applicazione delle disposizioni cautelari: prevede che le Regioni trasmettano all'Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'Elaborato 2, risultanti da varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle Norme del PAI. Successivamente alla data del 30 settembre 2003, per i Comuni che non abbiano adottato la variante di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 9 del PAI;
- fase ordinaria di attuazione del PAI (art. 18 delle NTA del PAI): prevede che le Regioni trasmettano all'Autorità di bacino le risultanze delle verifiche di compatibilità dello strumento urbanistico, a seguito dell'approvazione delle varianti allo stesso (o di nuovi strumenti urbanistici).

Nella fase iniziale di attuazione è definita inoltre la categoria dei Comuni esonerati (art. 18 delle Norme del PAI), che comprende i Comuni, indicati da ciascuna Regione, esonerati dall'adeguamento in quanto già dotati di uno strumento urbanistico compatibile con il PAI.

Ognuna delle procedure sopra indicate comporta l'adeguamento degli elaborati cartografici del PAI.

Obiettivo della presente direttiva è il coordinamento delle attività connesse all'attuazione del PAI, al fine di gestire in forma coerente il flusso informativo, in relazione alle esigenze connesse all'aggiornamento del PAI e degli

elaborati conoscitivi relativi alla descrizione dello stato di dissesto idrogeologico.

2. Finalità e contenuti della direttiva

La direttiva ha lo scopo di coordinare il processo di attuazione del PAI nel settore urbanistico posto in capo alle Regioni.

Definisce le modalità di trasmissione delle proposte di aggiornamento dell'*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo* ed è corredata dai seguenti documenti:

- Allegato 1: Disposizioni regionali concernenti le procedure di attuazione del PAI;
- Allegato 2: Disposizioni regionali concernenti i contenuti degli studi idrogeologici a supporto della pianificazione urbanistica comunale;
- Allegato 3: Specifiche tecniche per il trasferimento dei dati informativi di aggiornamento dell'*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici*;
- Allegato 4: Scheda-tipo illustrativa dei contenuti della verifica di compatibilità a livello comunale.

3. Riferimenti normativi

Si riportano nel seguito gli articoli delle Norme di attuazione del PAI che hanno attinenza al tema oggetto della presente direttiva.

a) Aggiornamento del PAI

art. 1, comma 9: *le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.*

art. 1, comma 10: *l'aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale:*

Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo";

Con le stesse procedure di cui al precedente capoverso, si apportano al presente Piano aggiornamenti conseguenti agli adempimenti di cui al successivo art. 18, comma 2.

b) Aggiornamenti collegati a PTCP

art. 1, comma 11: *i Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa*

prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57

art. 7, comma 1: Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L'Atlante dei rischi è redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto mediante l'istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del Magistrato per il Po. Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze sulle condizioni di rischio, i contenuti del richiamato Elaborato n. 2 sono aggiornati a cura dell'Autorità di bacino almeno ogni tre anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1, comma 10 delle presenti norme. Le Regioni e gli Enti locali interessati sono tenuti a comunicare all'Autorità di bacino i dati e le variazioni sia in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate sia in relazione al variare dei rischi del territorio.

c) Attuazione del PAI nel settore urbanistico

art. 18, comma 1: Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano.

art. 18, comma 2: I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza.

art. 18, comma 4: All'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano; l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art. 1, comma 10, all'aggiornamento degli elaborati del Piano, nell'ambito della procedura di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi successivi all'avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.

art. 18, comma 5: I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo.

art. 18, comma 6: Le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali

modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.

d) Fase transitoria di attuazione

art. 6 della delibera n. 18 del 26 aprile 2001, come modificato dalla delibera n. 6 del 25 febbraio 2003:

Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono all'Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'Elaborato n.2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo.

I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di adozione mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio.

Fino alla data di pubblicazione dell'atto di adozione della variante ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.

Dalla data del 1° ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto alla pubblicazione dell'atto di adozione delle varianti di adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Entro il 30 giugno 2004, l'Autorità di bacino provvede all'aggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del Comitato Istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati".

4. Processo di attuazione del PAI nel settore urbanistico

Per gli aspetti connessi al recepimento delle disposizioni del PAI concernenti il dissesto idrogeologico negli strumenti di pianificazione urbanistica a scala comunale, i tempi di attuazione del PAI, definiti nella deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003 dell'Autorità di bacino, sono riassunti nei seguenti punti:

- *1 ottobre 2003, i Comuni che non hanno provveduto ad adottare e pubblicare le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle Norme del PAI, sono tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 9 delle Norme del PAI. Tali prescrizioni resteranno in vigore fino all'approvazione di un nuovo*

- piano regolatore che abbia condotto la verifica di compatibilità o ad una eventuale variante di PAI;
- *31 dicembre 2003*, termine entro cui le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino le proposte di modifica all'Elaborato 2 del PAI risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni;
- *30 giugno 2004*, termine entro cui l'Autorità di bacino provvede all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI con deliberazione del Comitato Istituzionale.

Pertanto, come già richiamato in premessa, l'attuazione del PAI è articolata nelle seguenti due fasi:

- la **fase transitoria**, regolamentata dall'art. 6 della delibera n. 18 del 26 aprile 2001, così come modificato dalla delibera n. 6 del 25 febbraio 2003;
- la **fase ordinaria**, in occasione del processo di approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali o di varianti degli esistenti, come previsto dall'art. 18, commi 2 e 4 delle Norme di attuazione del PAI.

Per ciascuna delle fasi indicate si definiscono nel seguito gli elementi che concorrono a formare il **percorso di aggiornamento** dell'Elaborato 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

4.1. Procedure di adeguamento al PAI

Per la *fase transitoria*, la procedura di adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici comunali prevede (art. 18, comma 2, delle Norme del PAI) che venga eseguita una **verifica di compatibilità** delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto.

Alcuni comuni sono stati esonerati da questa procedura, pertanto si individuano le seguenti categorie:

- *Comuni esonerati ai sensi dell'art. 18, comma 1, del PAI;*
- *Comuni dotati di Variante di PRG approvata ai sensi dell'art. 18, commi 2, 3, 4, del PAI;*
- *Comuni che hanno adottato Varianti di adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 18, commi 2, 3, del PAI – art. 6 della deliberazione di Comitato Istituzionale n. 18/2001.*

4.2. Scadenze temporali

Per la **fase transitoria** le scadenze temporali sono definite nella deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003 sopra citata.

Per la **fase ordinaria**, che costituisce per caratteristiche proprie un percorso di aggiornamento continuativo del PAI, pur se incentrato sui momenti in cui viene modificata la pianificazione urbanistica comunale, sono stabilite le seguenti scadenze periodiche:

- entro il 31 dicembre di ogni anno le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino le proposte di modifica all'Elaborato 2 del PAI risultanti dalle varianti di adeguamento approvate;
- 30 giugno dell'anno successivo, l'Autorità di bacino provvede all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI.

4.3. Procedura di trasmissione e contenuti della proposta di modifica

Le Regioni trasmettono le risultanze della verifica di compatibilità, comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche, di cui all'art. 6 della deliberazione n. 18/2001 ovvero all'art. 18, comma 6, delle Norme di attuazione del PAI, in coerenza con le procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico stabilite da ciascuna Regione.

Le proposte devono essere corredate da una relazione illustrativa generale, tecnica e metodologica delle modifiche con indicazione delle eventuali revisioni delle proposte comunali condotte dai servizi regionali o provinciali competenti, nonché dagli estremi degli atti amministrativi regionali o provinciali collegati.

In attuazione dell'art. 6 della deliberazione n. 18/2001 (**Fase transitoria**), così come modificata dalla deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003, alle scadenze indicate al precedente punto 5.2, le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino l'elenco dei Comuni che hanno dato corso alla procedura di adeguamento al PAI del proprio strumento urbanistico.

L'elenco dei comuni è organizzato secondo categorie definite al punto 5.1.

Alle stesse scadenze le Regioni trasmettono le proposte di modifica alla cartografia di delimitazione delle aree in dissesto dell'Elaborato 2 del PAI, organizzate per ambito amministrativo comunale.

In attuazione dell'art. 18, commi 2-3-4, delle Norme di attuazione del PAI (**Fase ordinaria**), alle scadenze indicate al precedente punto 5.2, le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino l'elenco dei Comuni per i quali siano stati

approvati nuovi strumenti urbanistici generali o di variante degli esistenti e le proposte di modifica alla cartografia di delimitazione delle aree in dissesto dell'Elaborato 2 del PAI derivanti dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle Norme di attuazione.

Le proposte di modifica devono essere corredate da:

- *Relazione illustrativa generale, tecnica e metodologica delle modifiche;*
- *Schede illustrative dei contenuti della verifica di compatibilità a livello comunale* sul tipo di cui all'Allegato 4, contenenti, oltre ai dati amministrativi, eventuali approfondimenti relativi a:
 - valutazioni condotte al fine della caratterizzazione del grado di attività dei fenomeni di dissesto e del livello di pericolosità connessi;
 - approfondimenti relativi alle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Rme);
- *Cartografia di delimitazione delle aree a vincolo* (in formato numerico e cartaceo), relativa all'intero territorio comunale, risultante dalle modifiche apportate alla cartografia di riferimento del PAI (Allegato 4 dell'Elaborato 2 di PAI) di cui alla Specifica tecnica - Allegato 3;
- *Inventario del dissesto regionale (in formato numerico).*

Si precisa che le delimitazioni non devono rappresentare le modificazioni e integrazioni, ma la situazione del dissesto aggiornata sull'intero territorio comunale così come risultante dalle modificazioni apportate alla cartografia di riferimento.

Le modalità e le elaborazioni delle verifiche di compatibilità saranno portate a coerenza con il processo di costruzione dell'*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo* del PAI.

La delimitazione delle aree in dissesto alla scala 1:25.000 (All. 4 dell'Elaborato 2 del PAI) è stata predisposta quale riferimento cartografico associato alle limitazioni d'uso del suolo che le norme di piano hanno stabilito in relazione alla tipologia e alla pericolosità dei fenomeni idrogeologici.

Gli elementi conoscitivi utilizzati per predisporre la carta derivano dal "Quadro distributivo dei fenomeni di instabilità dei versanti, della rete idrografica e delle valanghe – scala 1:50.000", i cui contenuti sono descritti al punto 2.3 dello stesso Elaborato 2. Per il territorio della Regione Emilia-Romagna è stata utilizzata la "Carta del dissesto" della stessa Regione alla scala 1:25.000, con aggiornamento al 1996. Entrambi i documenti sono di tipo analitico e riportano la registrazione dello stato di dissesto del territorio senza fornire alcuna sintesi o interpretazione dello stesso.

Il metodo adottato nel PAI per la delimitazione delle aree interessate dai fenomeni di dissesto sui versanti e sui corsi d'acqua in funzione della relativa pericolosità è illustrato al punto 4.2 dell'Elaborato 2.

I criteri utilizzati sono i seguenti:

- *valutazione e rappresentazione cartografica semplificate della pericolosità*, sulla base delle forme e dei processi che si sono storicamente manifestati, del loro grado di attività e della tipologia (nell'impossibilità di effettuare una stima della pericolosità in termini probabilistici sulla base della ricorrenza temporale dei fenomeni, si è applicato il principio empirico secondo cui un dato fenomeno di instabilità avviene con maggiore frequenza laddove si è verificato in passato);
- *delimitazione cartografica di aree omogenee per tipologia di fenomeno e livello di pericolosità*, in coerenza con i criteri di cui al punto precedente, evitando di rappresentare la sovrapposizione di fenomeni di diversa natura, che comporterebbero un doppio regime vincolistico sulla stessa area (non giustificabile considerando il grado di dettaglio delle informazioni disponibili).

Per la redazione della cartografia è stato dunque necessario circoscrivere i fenomeni di diversa tipologia, interpretando gli elementi conoscitivi disponibili, e tracciare linee di separazione tra aree contigue interessate da fenomeni che nelle basi conoscitive analitiche risultano come in parte sovrapposti (*esempio tipico: fenomeni di conoide e fenomeni di esondazione sul fondovalle*).

I criteri utilizzati nell'effettuare questa operazione sono stati:

- *di tipo morfologico* (nei casi in cui le informazioni disponibili lo hanno reso possibile, sono stati individuati elementi fisici che hanno consentito un'attribuzione univoca dissesto- area);
- *di tipo cautelativo* ai fini della sicurezza, attribuendo alle aree il fenomeno la cui norma associata imponeva limitazioni d'uso del suolo più severe;
- *di tipo procedurale*, considerando la vigenza di vincoli imposti dai piani già approvati (PS 267, aree a rischio idrogeologico molto elevato, e PSFF, aree delimitate come fascia B).

La costruzione della cartografia di delimitazione delle aree in dissesto alla scala 1:25.000 è avvenuta, a partire dalle fonti conoscitive di carattere analitico sopra citate, secondo i criteri indicati, che comportano la seguente gerarchizzazione delle aree a diversa tipologia di vincolo:

1. aree a rischio idrogeologico molto elevato,
2. aree all'interno delle fasce fluviali (limite della fascia B),

3. aree di conoidi (Ca, Cp, Cn),
4. esondazioni di carattere torrentizio non perimetrare (Ee, Eb, Em),
5. aree con esondazioni di carattere torrentizio (Ee, Eb, Em),
6. aree di frana (Fa, Fq, Fs),
7. frane non perimetrare (Fa, Fq, Fs),
8. aree interessate da valanghe (Va, Vm).

Tutte le informazioni conoscitive disponibili, derivanti dalla documentazione analitica, pur non essendo state rappresentate su carta, sono state mantenute nel Sistema informativo che supporta la cartografia del dissesto, in modo da essere disponibili e consultabili in caso di eventuali approfondimenti e aggiornamenti.

4.4. Verifica di coerenza a scala di sottobacino idrografico

L'Autorità di bacino analizza per sottobacino idrografico le proposte di modifica presentate e pone in evidenza gli elementi relativi alla tipologia, al grado di pericolosità e alla delimitazione cartografica del dissesto che, in ragione delle analisi condotte riferite ai confini amministrativi, non risultino coerenti alla scala del sottobacino idrografico interessato.

A seguito di tale analisi e in relazione alle effettive situazioni in cui si verificano discordanze tra aree delimitate nell'ambito di unità amministrative diverse, l'Autorità organizza incontri tecnici con la Regione interessata al fine di definire le eventuali correzioni o gli adeguamenti da apportare.

5. Modalità di approvazione delle proposte di modifica e di pubblicazione degli aggiornamenti

Le proposte di modifica relative alla cartografia di delimitazione delle aree in dissesto alla scala 1:25.000 contenuta nell'Elaborato 2 "*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*" sono istruite dalla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e approvate in linea tecnica dal Comitato tecnico della stessa Autorità.

L'aggiornamento della cartografia dell'Elaborato 2 di piano, conseguente alle proposte di modifica accolte, è effettuato con deliberazione del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 10, delle Norme di attuazione del PAI.

La Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino provvede a mantenere aggiornati i seguenti strumenti informativi, ai fini dell'attuazione del PAI e

dell'aggiornamento delle conoscenze sulle condizioni di dissesto idrogeologico a scala di bacino:

- l'elenco dei comuni che hanno espletato le procedure di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle disposizioni del PAI,
- l'elenco dei comuni che hanno proposto modifiche alle condizioni di dissesto rappresentate nel PAI,
- gli aggiornamenti della cartografia contenente la delimitazione delle aree in dissesto.

Tutti gli strumenti sopra indicati sono mantenuti e distribuiti su supporto numerico.

Allegato 1: Disposizioni regionali concernenti le procedure di attuazione del PAI

Le disposizioni emanate dalla Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna in merito all'attuazione del PAI nel settore urbanistico sono illustrate nelle schede che seguono attraverso alcune brevi note e schemi che riassumono le procedure che i comuni devono seguire per procedere sia alla verifica di compatibilità, sia alla eventuale variante di adeguamento.

Regione Piemonte


Regione Piemonte	
Provedimenti principali di riferimento	
D.G.R. n. 31/3749 del 6 agosto 2001 D.G.R. n. 45/6656 del 15 luglio 2002 D.G.R. n. 1/8753 del 18 marzo 2003	
Provedimenti collegati	Amministrativo procedurale
	Tecnico
L.R. 56/1997 Circolare P.R.G. n. 7/LAP del 8 giugno 1996 Nota tecnica esplicativa dicembre 1999 D.G.R. n. 45/6656 del 15 luglio 2002	

I Comuni piemontesi non esonerati dall'effettuare la verifica di compatibilità con il quadro dei dissesti del PAI, procedono seguendo le procedure che sono state individuate dalla Regione Piemonte in una serie di atti successivi.

La D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 contiene le prime indicazioni ed indirizzi per le amministrazioni comunali che devono procedere alla verifica di compatibilità e stabilisce un processo all'interno del quale la Regione collabora attivamente con i comuni già nella fase di elaborazione degli studi geomorfologici, idrogeologici e idraulici.

La D.G.R. successiva, n. 45-6656 del 15 luglio 2002 approfondisce e specifica quanto indicato nella delibera precedente, mentre la D.G.R. n. 1/8753 del 18 marzo 2003 ridefinisce le scadenze, relativamente alle proroghe decise in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino nello scorso febbraio.

Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI stabilite dalla Regione Piemonte




Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna	
Provvedimenti principali di riferimento	
D.G.R. n. 126 del 4 febbraio 2002	
Provvedimenti collegati	Amministrativo procedurale
	Tecnico
L.R. 3/1999 L.R. 20/2000	
Carta d'inventario del dissesto scala 1: 10.000 Circolare regionale prot. 1288 dell'11 febbraio 1983 Atto d'indirizzo e coordinamento sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 20/2000) n. 241/2001	


Lo schema illustra il percorso stabilito dalla Regione Emilia-Romagna per giungere all'aggiornamento della Carta regionale d'inventario del dissesto (aggiornamento 2000) e nell'ambito di questo processo effettua anche una prima revisione della carta del dissesto del PAI. I comuni provvederanno a recepire le delimitazioni delle Carta regionale d'inventario del dissesto, applicando sulle stesse norme compatibili con le prescrizioni dell'articolo 9 della Norme di attuazione del PAI.

Aggiornamento della Carta regionale inventario del dissesto



Lo schema successivo illustra le adempienze per comuni che intendono procedere alla variante di adeguamento al PAI.


Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI stabilite dalla Regione Emilia-Romagna



Regione Liguria

Regione Liguria		
Provvedimenti principali di riferimento		D.G.R. n. 1182 del 18 ottobre 2002
Provvedimenti collegati	Amministrativo procedurale	L.R. 36/1997
	Tecnico	Progetto IFFI "Inventario dei fenomeni franosi in Italia" Circolare regione Liguria n. 2277 del 27 aprile 1988, integrata con successive Raccomandazioni tecniche n. 3bis e 4 dell'Autorità di bacino di rilievo regionale

Per la Regione Liguria, l'adeguamento consiste in una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici con il quadro dei dissesti delineato dal PAI, che si potrà avvalere anche di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza. È interessante notare che è ammessa la rilocalizzazione delle previsioni non compatibili anche con il trasferimento su altra area degli stessi indici di fabbricazione.




Regione Lombardia

Regione Lombardia		
Provvedimenti principali di riferimento		D.G.R. n. 777365 del 11 dicembre 2001
Provvedimenti collegati	Amministrativo procedurale	L.R. 51/1975 L.R. 23/1997 L.R. 5/2001
	Tecnico	L.R. 41/1997 D.G.R. n. 6/40996 del 15 gennaio 1999

La Regione Lombardia ha distinto tra Comuni esonerati, parzialmente non esonerati e non esonerati dall'adeguamento alle prescrizioni del PAI

I Comuni parzialmente non esonerati e non esonerati devono variare il proprio strumento urbanistico sulla base di uno studio geologico, redatto ai sensi della L.R. 41/97, che recepisca la classificazione dei dissesti stabilita dal PAI.



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Regione Autonoma Valle d'Aosta		
Provvedimenti principali di riferimento	Legge Costituzionale (competenza primaria in materia di urbanistica) Art. 1 comma 14 NTA del P.A.I. D.G.R. n. 4268 del 11 dicembre 2000	
Provvedimenti collegati	Amministrativo procedurale	L.R. 11/1998
	Tecnico	D.G.R. n. 422 del 15 febbraio 1999 (D.G.R. n. 5002 del 30 dicembre 1999)

In Valle d'Aosta il procedimento di adeguamento del piano regolatore comunale al PAI avviene, in base al comma 14 dell'art. 1 delle Norme di Attuazione del PAI, attraverso l'applicazione della legge regionale in materia urbanistica n. 11 del 6 aprile 1998 – "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e in particolare il Titolo V, nonché le deliberazioni di G.R. (atti tecnici): ne consegue che i Comuni per i quali siano adottati provvedimenti di individuazione e regolamentazione delle aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo conformemente al dettato e alle finalità della L.R. 11/98 hanno il piano regolatore conforme al PAI.


Ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.R. 11/98, la cartografia degli ambiti inedificabili costituisce parte integrante, e non variante, del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta Regionale, la quale vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, secondo le procedure di seguito evidenziate nel diagramma *Adeguamenti cartografie ambiti inedificabili (PRGC)*.

Ai sensi del citato comma 14 dell'art. 1 delle NTA del PAI, da un punto di vista formale e procedurale, in ordine alla redazione, le cartografie vanno adeguate a quanto disposto dalle successive deliberazioni di G.R. n. 422/99 e n. 5002/99, ed integrate rispetto agli eventuali dissesti conseguenti all'evento alluvionale di ottobre 2000, rispetto ai quali continua a trovare applicazione, in regime transitorio, quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n. 4268/2000.

In merito al regime transitorio in vigore sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, si ricorda che l'art. 13 della Deliberazione di C.I. n. 18/2001 di adozione del PAI stabilisce che: *"fino all'adeguamento di cui all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI, per il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano, in luogo delle misure di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 della presente deliberazione ed in quanto più restrittive delle stesse, le misure contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 4268 in quanto compatibili con le Norme di Attuazione del PAI stesso"* e che l'art. 18 delle NTA dispone, al comma 1, che le Regioni provvedano, ove necessario, *"all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto"*

presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano".

- **Adeguamenti Cartografie Ambiti Inedificabili (PRGC)**



Note:

¹ – Gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della LR 11/98 riguardano rispettivamente la perimetrazione degli ambiti inedificabili riferiti a: zone boscate, zone umide e laghi, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazioni, terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

- **Comuni Esonerati**

